

Scheda di lettura Il lavoro occasionale – art. 54 bis d.l. 24 aprile 2017, n. 50

Disciplina generale valevole sia per le persone fisiche (Libretto Famiglia) che per gli altri utilizzatori (commi 1-9 e commi 19-21)

Limiti di utilizzo

Vengono fissati i seguenti limiti di importi massimi e di durata massima:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui (sono computati in misura pari al 75% i compensi dei pensionati, dei giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, dei disoccupati; dei percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito)
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro annui
- per ciascun utilizzatore, le prestazioni non devono superare le 280 ore annue
- non utilizzabile per soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa

Diritti del lavoratore

I prestatori hanno diritto a:

- assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata Inps, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- riposo giornaliero, pause e riposi settimanali
- normativa sulla salute e sicurezza (escluse le prestazioni a favore delle persone fisiche)

I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Adempimenti amministrativi

Per l'accesso alle prestazioni occasionali gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche utilizzando come intermediario un consulente del lavoro, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS. I pagamenti possono essere effettuati anche utilizzando il modello di versamento F24. Le persone fisiche possono effettuare la registrazione e i relativi adempimenti tramite un ente di patronato.

Modalità di pagamento del compenso

Con riferimento a tutte le prestazioni nel corso del mese, l'INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito su conto corrente bancario o mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane. Attraverso la piattaforma informatica l'INPS provvede anche all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi INAIL.

Sanzioni

In caso di superamento del limite di importo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione (previsto solo per utilizzatori diversi dalle famiglie - vedi oltre) o di uno dei divieti di utilizzo, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.

Monitoraggio

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo del lavoro occasionale.

Utilizzo da parte di persone fisiche - Libretto famiglia (commi 10-12)

Le persone fisiche possono utilizzare il lavoro occasionale per:

- piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Possono acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata Inps, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; l'importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Dunque il compenso netto orario che ne risulta è pari a 8 euro. Mediante il Libretto Famiglia viene erogato anche il contributo per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati (art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso SMS o posta elettronica.

Altri utilizzatori - Contratto di prestazione occasionale (commi 13-18)

Per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (aziende, associazioni, onlus, etc) le prestazioni di lavoro occasionale sono utilizzabili solo da parte di soggetti che hanno meno di 6 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Sono vietate nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Sono vietate da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

In agricoltura sono utilizzabili per attività lavorative rese dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 150/15; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In agricoltura il limite di durata annua (che per gli altri utilizzatori è pari a 280 ore) è pari al rapporto tra il limite di importo relativo allo stesso prestatore con il medesimo utilizzatore (2500 euro) e la retribuzione oraria che per questo settore è quella individuata dal Ccnl (vedi oltre).

L'utilizzatore non può utilizzare una prestazione inferiore a 4 ore continuative.

L' utilizzatore versa i compensi attraverso la piattaforma informatica INPS. L'1 % degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. La misura minima oraria del compenso netto è pari a 9 euro (fatto salvo che nel settore agricolo per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria individuata dal CCNL). Sono interamente a carico dell'utilizzatore, come costi orari aggiuntivi ai 9 euro, la contribuzione alla gestione separata Inps, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- e) il compenso pattuito.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso *SMS* o posta elettronica.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite i servizi di *contact center* dell'INPS, la revoca della dichiarazione già trasmessa entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Utilizzo da parte di amministrazioni pubbliche (comma 7)

Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso al contratto occasionale nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente:

- a)* nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- b)* per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c)* per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- d)* per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.